

**ANGELO VICARI**

**SINTESI**

**DECRETO LEGISLATIVO**

**29 SETTEMBRE 2013 N. 121**

**Firenze 7 dicembre 2013**

## AVVERTENZE

Per cercare di rendere più facili la lettura e l'interpretazione del presente Decreto, si è ritenuto opportuno inserire la normativa richiamata, nonché riportare gli articoli per intero, o i singoli commi, aggiornati a seguito delle modifiche e/o integrazioni.

Le **modifiche** sono in *corsivo*.

Alla fine del nuovo testo di ogni articolo sono riportate le **NOTE** e/o **OSSERVAZIONI**, con le quali si è cercato di dare una interpretazione secondo criteri di ermeneutica giuridica ma, anche, di buon senso.

Purtroppo, oltre a riportare asetticamente le nuove disposizioni, non abbiamo potuto fare a meno di fare osservazioni e formulare interpretazioni, pur condividendo il pensiero di Voltaire, il quale affermava che *“tutta la legge sia chiara, uniforme e precisa: interpretarla equivale quasi sempre a corromperla”*.

Ci scusi Voltaire, ma data l'oscurità del testo, siamo stati costretti a fare ciò. Se, con la nostra interpretazione, siamo riusciti a “corrompere” ulteriormente il Decreto, sarà il lettore a giudicarlo.

Sono particolarmente graditi: suggerimenti, precisazioni, segnalazioni di refusi, correzioni.

Altrettanto gradita è la divulgazione della presente sintesi, ma con **citazione della fonte**.

### TESTI CONSULTATI:

**Mori**, *“Codice delle armi e degli esplosivi”*, 2012, La Tribuna;

**Alibrandi/Corso**, *“Codice penale e di procedura penale e leggi complementari”*, 2012, La Tribuna.

Per approfondimenti e aggiornamenti consultare il sito del dott. Edoardo Mori: [www.earmi.it](http://www.earmi.it)

^^^^^^^^^^^^^^

**DECRETO LEGISLATIVO 29 SETTEMBRE 2013, N. 121**

**“DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 2010, N. 204, CONCERNENTE L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI”.**

(Gazz. Uff. 21 ottobre 2013, n. 247)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO,  
ELEMENTI INTRODUTTIVI.**

In data **21 maggio 2008**, la Comunità europea ritenne necessario emanare la **DIRETTIVA, 2008/51/CE**, relativa al “*Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi*” (Gazz. Uff. Unione europea, 8 luglio 2008, n. 179), per la modifica della DIRETTIVA 91/477/CEE, del 18 giugno 1991 (Gazz. Uff. Unione europea 11 novembre 1991, n. 87), in considerazione:

- a) della firma del Protocollo (16 gennaio 2002) contro la fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata;
- b) della conseguente necessità di disporre e regolamentare migliori metodologie per rendere sempre più efficiente la “tracciabilità” delle armi, loro parti, munizioni ed esplosivi;
- c) della necessità di definire e classificare più puntualmente le armi da fuoco, le loro parti e munizioni, nonché le relative attività commerciali;
- d) della necessità di un maggior controllo sull’affidabilità dei soggetti che acquistano e detengono armi.

La Direttiva 2008/51/CE è stata **recepita** nel nostro ordinamento con la **LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88**, relativa alle “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle*

**Comunità europee- legge comunitaria 2008**” (Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, Suppl. Ord. n. 110), con la quale, nell’art. **36**, il Governo è stato delegato ad emanare un Decreto Legislativo per l’attuazione di tale Direttiva, con l’indicazione di speciali principi e criteri direttivi, oltre quelli generali stabiliti nell’art.2.

In data **26 ottobre 2010**, è stato emanato dal Governo il **DECRETO LEGISLATIVO N. 204**, relativo alla “ *Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi*”, entrato in vigore il **1 luglio 2011**, (Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288), con il quale sono state apportate **modifiche ed integrazioni**:

- al **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 527**, relativo alla “*Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi*”;
- al **T.U. delle leggi di pubblica sicurezza** e relativo **Regolamento** di esecuzione;
- alla **Legge 2 ottobre 1967, n. 895**, relativa alle “*Disposizioni per il controllo delle armi*”, così come modificata dalla **Legge 14 ottobre 1974, n. 497**, relativa alle “*Nuove norme sulla criminalità*”;
- alla **legge 18 aprile 1975, n. 110**, relativa alle “*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*”.

Con l’art. **1, comma 5**, della richiamata **Legge n. 88/2009**, il Governo è stato autorizzato, anche, ad adottare disposizioni “*integrative*” e “*correttive*”, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore (1 luglio 2011) del suddetto Decreto Legislativo n. 204/2010, finalizzate ad “*un migliore coordinamento con le discipline vigenti*” (art **2**, comma 1, lett. b).

In data **29 settembre 2013** il Governo ha emanato il **DECRETO LEGISLATIVO N. 121**, relativo alle “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi*”, entrato in vigore il **5 novembre 2013**, (Gazz. Uff. 21 ottobre 2013, n. 247).

Tale intervento “*integrativo*” e “*correttivo*” si è reso necessario in considerazione:

- delle **problematiche** emerse nell’applicazione pratica del D.L.vo n. 204/2010;
- delle **modifiche** normative intervenute **successivamente** all’emanazione del D.L.vo n. 204/2010.

Le **modifiche normative** più significative riguardano:

- 1) la soppressione del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con la **LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183**, art. **14**, comma **7**, relativa alle “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2012*” (Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265, Supp. Ord. n. 234);
- 2) la soppressione della Commissione consultiva centrale delle armi, con il **DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95**, art. **12**, comma **20**, relativo alle “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*” (Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, Supp. Ord. n. 141), convertito in **LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135**, (Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, Supp. Ord. n. 173);
- 3) l’attribuzione al Banco nazionale di prova della competenza per la classificazione delle armi, con lo stesso **DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95**, art. **23**, comma **12 *sexiesdecies***, con il quale è stato stabilito che “*il Banco nazionale di prova verifica altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all’uso sportivo*”. Un precedente tentativo per attribuire al Banco nazionale di prova la classificazione delle armi è stato esperito con il Decreto Legge 20 giugno 2012, n. 79, art. 1, lettera a), relativo alle “*Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini*”, (Gazz. Uff. 20 giugno 2012, n. 142), tentativo rimasto tale in quanto l’art. 1 è stato soppresso in sede di conversione in legge 7 agosto 2012, n. 131, (Gazz. Uff. 9 agosto 2012, n. 185);
- 4) le nuove disposizioni per l’esportazione, importazione e transito delle armi da fuoco da e per i Paesi terzi, al di fuori del territorio doganale

comunitario, stabilite dal **REGOLAMENTO (UE) N.258/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 14 MARZO 2012**, che “*Attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni*”, (Gazz. Uff. dell’Unione europea 30 marzo 2012, L94).

Con il presente **D.L.VO**, composto di n. **6** articoli, entrato in vigore il **5 novembre 2013**, sono state apportate “*integrazioni*” e “*correzioni*”:

- al **T.U. delle leggi di pubblica sicurezza n. 773/1931**;
- alla **LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110**;
- alla **LEGGE 25 MARZO 1986, N. 85**, relativa alle “*Norme in materia di armi per uso sportivo*” (Gazz. Uff. 3 aprile 1986, n. 77);
- al **D.L.VO 26 OTTOBRE 2010, N. 204**, in precedenza richiamato.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

## ART. 1

(*MODIFICHE AL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773*)

Vengono **MODIFICATI** e/o **INTEGRATI** gli artt. **31-bis, 38, 39** del **T.U.L.P.S.**

### **MODIFICHE ALL'ART. 31-BIS del T.U.L.P.S. (Disciplina dell'attività professionale di intermediario nel settore delle armi)**

L'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente D.L.vo, modifica l'art. **31-bis**, introdotto dal D.L.vo n. 204/2010 (art. 3, com. 1, lett. c), relativo alla disciplina dell'attività di intermediario, con la **SOSTITUZIONE** dei commi **primo e secondo**.

- **Comma primo.** Per svolgere tale attività, è necessario:
  - apposita licenza rilasciata dal Questore (in precedenza dal Prefetto);
  - la licenza ha la validità di **3 ANNI** (come in precedenza);
  - che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni per la licenza di cui all'art. 31 del T.U.L.P.S. (fabbricazione e commercio di armi);
  - la licenza **NON** è richiesta per i rappresentanti che abbiano un **MANDATO** dalle parti interessate. In questa fattispecie, comunque, il rappresentante **DEVE** dare **COMUNICAZIONE** del mandato alla **Questura** competente per territorio.
- **Comma secondo.** L'intermediario, deve **COMUNICARE**, alla Questura che ha rilasciato la licenza:
  - ogni **ULTIMO** giorno del **MESE** (in precedenza ogni anno);
  - *“un resoconto dettagliato”* delle **singole** operazioni;

- **effettuate** nel corso del **MESE**;
- potendo trasmetterlo all'indirizzo di posta elettronica della Questura che ha rilasciato la licenza.

L'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), **ABROGA** il **quarto comma** dell'art. **31-bis** del T.U.L.P.S., con il quale si subordinava l'applicazione di quest'ultimo articolo alla emanazione del nuovo Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., con il quale sarebbero state stabilite le relative modalità ( art. 6, comma 1, D.L.vo. 204/2010).

### **ART. 31-BIS T.U.L.P.S.**

(Testo aggiornato. Le modifiche in corsivo)

1. *“ Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l'attività di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi, è richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validità di tre anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato è data comunicazione alla questura competente per territorio.*
2. *Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorità che ha rilasciato la licenza, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto può essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorità.*
3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.



**NOTE e/o OSSERVAZIONI art. 31-bis del T.U.L.P.S.**

- Nel **comma 1**, vengono “*fatte salve le previsioni*” stabilite nella Legge n.185/1990, relativa al “*Controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*”, così come modificata dal D.L.vo n. 105/2012, siccome l’attività di intermediario in questo settore è sottoposta a particolare disciplina.
- Nel **comma 1**, la definizione dell’attività di intermediario di cui all’art. 1-bis, comma 1, lettera f), del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 527 (“*attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi*”), è stata inserita dal D.L.vo n. 204/2010(art. 2, com. 1, lett. b).
- Nel **comma 1**, relativamente all’obbligo della comunicazione del mandato alla “*questura competente per territorio*”, in mancanza di esplicita previsione, si ritiene che debba essere la Questura dove il rappresentante risiede o ha il domicilio.
- Anche con l’attuale modifica non è stata prevista nessuna sanzione per lo svolgimento dell’attività di intermediazione senza licenza del Questore. Trattandosi di licenza del T.U.L.P.S. si ritiene applicabile l’art. 17 dello stesso T.U.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**MODIFICHE ALL'ART. 38 del T.U.L.P.S.  
(Denuncia detenzione armi e munizioni)**

L'art. 1, comma 1, lettera b), del presente D.L.vo, modifica l'art. **38, primo comma, SOSTITUENDO** l'ultimo periodo, relativo alla modalità di trasmissione, per via telematica, della denuncia di detenzione stabilendo che:

- può essere inviata **anche** per via telematica;
- all'indirizzo di **posta elettronica certificata** della Questura competente per territorio.

**ART. 38 T.U.L.P.S.**

(Testo aggiornato. Le modifiche in corsivo)

1. “Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'art. 1bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, *ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata*”.

**NOTE e/o OSSERVAZIONI art. 38 del T.U.L.P.S.**

- Il **comma 1** era stato modificato/sostituito dal D.L.vo n. 204/2010 (art. 3, comma 1, lett. e), essendo già previsto anche l'invio della denuncia di detenzione per via telematica al sistema G.E.A. del Ministero dell'interno, subordinandone, comunque, l'attuazione all'emanazione del nuovo Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.. Con l'attuale modifica, invece, a decorrere dal **5 novembre 2013**, la

denuncia può essere inviata anche per via telematica, alla Questura competente per territorio.

- L'invio alla "*questura di competenza*" non esclude che tale modalità possa essere usata anche per corrispondere con i Commissariati o le Stazioni dei carabinieri, essendo anche questi uffici e comandi competenti a ricevere le denunce, come previsto dallo stesso art. 38.
- La formulazione della modifica "*ovvero anche per via telematica*", non sembra voler escludere anche l'uso del fax ( art. 45 e segg., D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82, "*Codice dell'amministrazione digitale*"). Il divieto di inviare documentazione via fax, stabilito dall'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, relativo alle "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144, Supp. Ord. n. 40, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, è limitato alla sola corrispondenza tra pubbliche amministrazioni) e della raccomandata con ricevuta di ritorno, con allegata una fotocopia di un documento di identità.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**MODIFICHE ALL'ART. 39 del T.U.L.P.S.**  
**(Divieto di detenzione armi, munizioni, esplosivi)**

L'art. 1, comma 1, lettera c), del presente D.L.vo, modifica l'art. **39** del T.U.L.P.S., relativo alla potestà del Prefetto di vietare la detenzione di armi, al quale viene **AGGIUNTO** il **comma 2**, stabilendo che:

- gli **ufficiali e agenti di pubblica sicurezza** "*provvedono*":
  - 1) nei "**CASI D'URGENZA**";
  - 2) al "**RITIRO IMMEDIATO, in via cautelare**" di armi, munizioni, materie esplodenti;
  - 3) alla "**IMMEDIATA comunicazione**" al Prefetto;
  
- il **Prefetto**, riconosciuto **sussistente il pericolo** di abuso delle armi, provvede:
  - 1) ad emettere provvedimento di divieto di detenzione;
  - 2) ad assegnare all'interessato, con lo stesso provvedimento, il termine di **150 giorni** per la cessione a terzi del materiale ritirato;
  - 3) a prevedere nello stesso provvedimento che, in caso di **mancata cessione** entro il termine di 150 giorni, si procederà alla **CONFISCA** del materiale ritirato, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, della Legge 22 maggio 1975, n. 152, "*Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico*"(Gazz. Uff. 24 maggio 1975, n. 136);
  
- l'**interessato**, nel predetto termine di 150 giorni, deve comunicare al Prefetto "**L'AVVENUTA CESSIONE**".

**ART. 39 T.U.L.P.S.**

(Testo aggiornato. Le modifiche in corsivo)

1. “Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplosive, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
2. *“Nei casi d’urgenza gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza provvedono all’immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all’interessato un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi del materiale di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l’interessato comunica al prefetto l’avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell’articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.”*

**NOTE e/o OSSERVAZIONI ART. 39 del T.U.L.P.S.**

- L’inserimento del **comma 2**, con previsioni esplicite sulla potestà di intervento d’urgenza da parte degli “*ufficiali e agenti di pubblica sicurezza*”, con susseguenti procedure e termini, è andato a colmare una lacuna normativa che generava problematiche per gli operatori delle Forze di polizia, per la mancanza di legittimazione al ritiro in via cautelare, nonché per il deposito e la custodia delle armi negli uffici e comandi per lunghi periodi.
- Sarebbe stato opportuno inserire la previsione dell’obbligo, da parte degli operatori di polizia che provvedono al “*ritiro*”, di rilasciare apposita ricevuta all’interessato, con l’elencazione del materiale prelevato in via cautelare.
- Sarebbe stato opportuno indicare un termine entro il quale il Prefetto avrebbe dovuto ratificare, o meno, il ritiro delle armi da parte degli

operatori di polizia, sempre finalizzato a ridurre al massimo il tempo di deposito negli uffici e comandi, nonché a permettere all'interessato di attivare la propria difesa, anche con il ricorso al T.A.R., con possibilità della contestuale richiesta di sospensione del provvedimento prefettizio.

- E' opportuno evidenziare che, mentre in precedenza l'attività di ritiro cautelare di armi e munizioni, nei casi d'urgenza e di pericolo, veniva effettuata dalle Forze di polizia, pur in mancanza di esplicita previsione normativa, con la riforma dell'art. 39, tale attività di prevenzione può essere svolta anche dagli addetti ai Corpi di polizia municipale, ai quali sia stata riconosciuta dal Prefetto la qualifica di "*agenti di pubblica sicurezza*".

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**ART. 2**  
**(MODIFICHE ALLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110)**

Vengono **MODIFICATI** e/o **INTEGRATI** gli artt. **2, 5, 12, 14, 15, 16, 22, 23** della Legge n. 110/1975.

**MODIFICHE ALL'ART. 2**  
**(Armi e munizioni comuni da sparo)**

L'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1, del presente D.L.Vo, modifica l'art. 2 della Legge n. 110/1975, apportando **INTEGRAZIONI** al **“secondo comma”**, già modificato dal D.L.vo n. 204/2010 (art. 5, comma 1, lett. a), con il divieto di fabbricare e commercializzare in Italia armi da fuoco corte in calibro 9x19), stabilendo che:

- sono **vietate** la **FABBRICAZIONE, IMPORTAZIONE** e **VENDITA**, con esclusione delle armi destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato o all'esportazione, **anche** delle armi comuni da sparo
  
- a) **“LUNGHE”**, sia a canna **liscia**, sia a canna **rigata**, con **caricatori** o **serbatoi** sia **fissi** che **amovibili**, contenenti un numero **superiore a 5 colpi**;
  
- b) **“CORTE”**, con caricatori contenenti un numero **superiore a 15 colpi**;
  
- c) **“REPLICHE DI ARMI ANTICHE”**, con numero di colpi **superiore a 10**;
  
- d) **CARICATORI**, per armi **lunghe** o **corte**, contenenti, rispettivamente, **più di 5** o **più di 15 colpi**;
  
- e) **SILENZIATORI**.

- Da tali divieti sono **escluse** le armi:

a) **ANTICHE**;

b) **SPORTIVE**, limitatamente a quelle per le quali un numero di colpi maggiori, rispetto alle suddette limitazioni, sia previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate, affiliate o associate al CONI, come stabilito dall'art 3 del presente D.L.vo.

• L'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2, **MODIFICA** il “**terzo comma**” dell'art. 2 della Legge n. 110/75, già relativo alla competenza della Commissione consultiva di valutare l'attitudine, o meno, a recare offesa alla persona di alcune specie armi comuni, stabilendo:

- l'attribuzione di tale competenza al **BANCO NAZIONALE DI PROVA**.

• L'art. 2, comma 1, lettera a), numero 3, modifica il “**terzo comma**” dell'art. 2 della Legge n. 110/75, **AGGIUNGENDO, alla fine, “PERIODI”** con i quali si disciplinano gli strumenti riproducenti armi denominati “**PAINTBALL**”, utilizzati per i “giochi di guerra”, stabilendo che:

- **NON** sono **armi** gli strumenti

1) ad aria compressa o gas compresso;

2) a canna liscia;

3) a funzionamento **NON** automatico;

4) che lanciano capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati vietati, perché considerati pericolosi, dall'art. 2,



comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1997, n. 52, “Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose” (Gazz. Uff. 11 marzo 1997, n. 58, Supp.Ord. n. 53);

- 5) che erogano energia cinetica **NON superiore a 12,7 joule**;
- 6) di calibro **NON inferiore a 12,7 millimetri e NON superiore a 17,27 millimetri**;
- gli strumenti che erogano energia cinetica **superiore a 7,5 joule**, possono essere usati **esclusivamente** per l’attività **agonistica**;
  - il Banco nazionale di prova verifica la conformità dei “*prototipi*”, a spese dell’interessato;
  - in caso di **inosservanza** delle suddette disposizioni si applica la **sanzione** amministrativa di cui all’art. **17 bis, comma 1**, del **T.U.L.P.S.** (pagamento di una somma da Euro 516 ad Euro 3098);
  - l’applicazione pratica della disciplina degli strumenti “**PAINTBALL**” è subordinata alla emanazione del **DECRETO** del Ministro dell’Interno, con il quale saranno definite le disposizioni per l’**acquisto**, la **detenzione**, il **trasporto**, il **porto** e l’**utilizzo** di detti strumenti, sia per l’attività **amatoriale** che per quella **agonistica**.
- L’art. 2, comma 1, lettera a), numero 4, modifica il “**quarto comma**” dell’art. 2 della legge n. 110/75, relativo alla specie delle munizioni **proibite, INSERENDO anche**:
    - le capsule sferiche marcatrici **diverse** da quelle consentite dall’art. 2 comma 1, lettera a), punto 3, del presente D.L.vo, cioè quelle contenenti sostanze o preparati pericolosi, elencati nell’art. 2, comma 2, del citato D.L.vo n. 52/1997.

**ART. 2 LEGGE N. 110/1975**

(Testo aggiornato. Le modifiche in corsivo)

2.”Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione di munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, *nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10.* Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”.

3.”Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali *il Banco nazionale di prova* escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. *Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purchè di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia*

*cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per l'attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.”*

4.”Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto propellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive *o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed* eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore”.

#### **NOTE e/o OSSERVAZIONI ART. 2, LEGGE n. 110/75**

- Con le limitazioni dei colpi, si è creata una nuova categoria/specie di armi, che non sono da guerra, ma “**comuni proibite**”. Infatti, già il D.L.vo n.241/2010 aveva previsto che la fabbricazione per l'esportazione o vendita alle Forze armate o Corpi armati sono soggette al rilascio della licenza del Questore, di cui all'art. 31 del T.U.L.P.S. per le armi comuni.  
Quindi, nel genere armi **comuni**, con l'attuale modifica, possiamo distinguere le specie di armi per “**uso caccia**”, per “**uso sportivo**” e “**proibite**”.
- E' opportuno evidenziare che le limitazioni di colpi riguardano le armi comuni fabbricate o importate a decorrere dal **5 novembre 2013**, i singoli caricatori e i silenziatori e che i divieti di cui all'art. 2 della legge n. 110/75 si riferiscono, **esclusivamente**, alle attività commerciali della fabbricazione, importazione e vendita.  
Per le armi e caricatori, che superano i limiti dei colpi, prodotti, importati o acquistati **prima del 5 novembre 2013**, nonché i

silenziatori, detenuti dai privati, si rimanda a quanto disposto dall'art. 6 del presente D.L.vo.

- Manca la sanzione per le attività commerciali delle armi “comuni proibite”. Si ritiene che possa essere applicato l'art. 17 del T.U.L.P.S., trattandosi di attività subordinate alla licenza di cui all'art. 31 del T.U.L.P.S..  
Nessuna sanzione è prevista per il privato acquirente e per la detenzione di questa specie di armi.
- Manca la sanzione per l'uso di capsule sferiche marcatrici non consentite, lasciando la lacuna normativa già presente nell'art. 2, comma 4, della legge n. 110/75, per le altre munizioni di tipo proibito.
- In merito all'obbligo della “verifica” del Banco per le armi “*Paintball*”, l'uso del termine “*prototipo*” sembra limitare tale incombenza ai soli fabbricanti e importatori. Tuttavia, il coordinamento dell'articolo in argomento con il successivo art 6, comma 1, sembra ampliare tale obbligo anche nei confronti dei possessori in genere, che già detengono questa specie di strumenti/armi, siccome quest'ultimo articolo prevede che, entro 1 ANNO dalla data di entrata in vigore del presente Decreto (5 novembre 2013), gli strumenti in questione debbano essere sottoposti a verifica del Banco nazionale di prova , a spese dell'interessato.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**MODIFICHE ALL'ART. 5 LEGGE N. 110/75**  
**(Limiti alle registrazioni. Divieto di giocattoli trasformabili in armi)**

L'art. 2, comma 1, lettera b), del presente D.L.vo, **MODIFICA** il "**comma quarto**" dell'art. **5** della legge n. 110/75, già modificato dal D.L.vo n. 204/2010, (art. 5, comma 1, lettera c), relativo alle caratteristiche degli strumenti riproducenti armi, nonché di quelli denominati "*softair*", disponendo che:

- la verifica di conformità del Banco di prova **NON** deve più essere riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'interno;
- **NON** sarà più emanato il già previsto decreto del Ministro dell'interno che avrebbe dovuto stabilire le modalità di attuazione delle prescrizioni per i suddetti strumenti.

**ART. 5 LEGGE N. 110/1975**  
 (Testo aggiornato. Le modifiche in corsivo)

**4.**"Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti a spese dell'interessato a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova. *Soppressi i rimanenti periodi*".

**NOTE e/o OSSERVAZIONI ART. 5 LEGGE N. 110/75**

- Secondo il testo di legge, la modifica dell'art. 5 avrebbe dovuto interessare il **SESTO COMMA**, ma si tratta di errore/refuso, siccome le parole soppresse sono contenute negli ultimi periodi del **QUARTO COMMA**.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**MODIFICHE ALL'ART. 12 LEGGE N. 110/75**  
**(Importazione definitiva di armi comuni da sparo)**

L'art. 2, comma 1, lettera c), del presente D.L.vo, modifica, **SOSTITUENDOLO**, il “**quarto comma**” dell'art.12 della Legge n. 110/75, relativo al divieto di importazione di armi non catalogate, stabilendo che:

- può essere autorizzata l'importazione **solo** delle armi comuni che abbiano superato la **verifica** del Banco nazionale di prova.

**ART. 12 LEGGE N. 110/75**  
(Testo aggiornato. Le modifiche in corsivo)

*4.”Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo che non abbiano superato la verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”.*

**NOTE e/o OSSERVAZIONI ART. 12 LEGGE N.110/75**

- Questa modifica si è resa necessaria a seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, sostituito dalla “**verifica**” del Banco nazionale di prova.
- La “**verifica**” riguarda anche le armi già catalogate, per permettere l'importazione definitiva di armi con il numero di colpi consentito dal presente Decreto Legislativo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**MODIFICHE ALL'ART. 14 LEGGE N. 110/75**  
**(Armi inidonee e non catalogate)**

L'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1), del presente D.L.vo, modifica, **INTEGRANDOLO** il “**primo comma**” e **ABROGANDO**, al numero 2), il “**sesto comma**” dell'art. **14** della legge n. 110/75, relativi alle procedure da espletare, sia da parte del Banco nazionale di prova, che da parte del fabbricante o importatore, per le canne e le armi che non superino le previste verifiche (prova e punzonatura ai sensi dell'art. 1, Legge n. 186/1960) e non ottengano le previste certificazioni.

- **Primo comma.** L'obbligo dell'avviso, da parte del Banco, al produttore o importatore, entro trenta giorni dalla accertata non conformità delle canne e delle armi presentate, deve essere estesa a quelle che non superino la “*verifica*” del Banco.
- **Sesto comma.** Si stabilisce l'**abolizione** della possibilità di ricorrere al Ministro dell'interno contro i provvedimenti del Banco nazionale di prova.

**ART. 14 LEGGE N. 110/75**

(Testo aggiornato. Le modifiche in corsivo)

**4.**”Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta, dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, *ovvero non superino la verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, è dato avviso, entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore od allo importatore.”

**6. Abrogato e non sostituito.**

**NOTE e/o OSSERVAZIONI ART 14 LEGGE N. 110/75**

- L'abrogazione del sesto comma qualifica, implicitamente, i provvedimenti di "*verifica*" del Banco quali atti amministrativi definitivi, per i quali non è ammesso ricorso gerarchico, ma quello giurisdizionale al T.A.R..

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



**MODIFICHE ALL'ART. 15 LEGGE N. 110/75**  
**(Importazione temporanea per armi comuni da sparo)**

L'art. 2, comma 1, lettera e) del presente D.L.vo, modifica, **SOSTITUENDOLO**, il “**primo comma**” dell'art. 15 della legge n. 110/75, già modificato dal D.L.vo n.204/2010 (art. 5, comma 1, lettera i), relativo alle facilitazioni per l'importazione temporanea di armi comuni stabilendo che:

- **NON** è previsto l'obbligo di licenza del Questore per l'importazione temporanea, prevista dall'art. 31 del T.U.L.P.S., quando:
  - 1) l'interessato sia cittadino italiano residente o dimorante, per ragioni di lavoro, all'estero, ovvero straniero non residente in Italia;
  - 2) le armi siano provviste del numero di matricola;
  - 3) l'importazione temporanea avvenga per”**FINALITA**”:
    - a) sportive;
    - b) di caccia;
    - c) commerciali, esclusivamente per fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre;
    - d) di valutazione;
    - e) di riparazione.

**ART. 15 LEGGE N. 110/75**

(Testo aggiornato. Le modifiche in corsivo)

**1.** *I cittadini italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la licenza di cui all'articolo 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per finalità sportive o di caccia, provviste del numero di matricola, nonché di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione.*

**NOTE e/o OSSERVAZIONI ART. 15 LEGGE N. 110/75**

- Con la suddetta modifica si è voluto ampliare le ipotesi di importazione temporanea (non superiore a 90 giorni), senza licenza di cui all'art. 31 del T.U.L.P.S., inserendo anche la "valutazione" e la "riparazione".
- L'uso del termine "*per finalità*", al posto del precedente "*ad uso*", chiarisce ulteriormente che si possono movimentare armi, pur non considerate da caccia o sportive per la nostra normativa, dovendosi fare riferimento solo alla "finalità" per cui le armi vengono movimentate. Tale chiarimento può essere esteso anche alla esportazione temporanea di armi, quando l'interessato chieda, per esempio, l'inserimento nella Carta europea di una carabina cal. 22, usabile per la caccia in altri paesi, o una pistola per difesa impiegabile in gare sportive all'estero.
- La circolare del Ministero dell'interno n. 557/PAS/10900(27)) del 24 giugno 2011, esplicativa del D.L.vo n. 204/2010, pag. 11, con riferimento alla modifica di cui all'art. 15 della Legge n. 110/75, aveva previsto che "*questa nuova disposizione non entra in vigore il 1 luglio 2011, poiché necessita di un'integrazione al Decreto del Ministro dell'Interno 5 giugno 1978 recante modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del*

*numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea, adottato ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della stessa legge”.*

Siccome tale integrazione non è stata ancora adottata, si ritiene che anche l'attuazione della modifica introdotta dal D.L.vo n. 121/2013, ampliativa delle ipotesi di esonero dalla licenza di importazione di cui all'art. 31 del T.U.L.P.S., debba considerarsi sospesa fino alla integrazione del suddetto decreto ministeriale. E' da evidenziare che, diversamente dalla modifica del successivo art. 16 della Legge n. 110/75 (esportazione temporanea), l'attuale Decreto non ha modificato il comma 2 dell'art. 15, non prevedendo alcuna integrazione del decreto 5 giugno 1978 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1979, n. 18), nonostante siano state ampliate le ipotesi di importazione temporanea senza licenza di cui all'art. 31 del T.U.L.P.S.. (valutazione e riparazione).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**MODIFICHE ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 110/75**  
**(esportazione di armi)**

L'art. 2, comma 1, lettera f), del presente D.L.vo, modifica l'art. 16 della Legge n. 110/75, relativo alle modalità per l'esportazione di armi; al numero 1) **SOSTITUISCE** il “**secondo comma**”, al numero 2) **MODIFICA** il “**terzo comma**”, al numero 3) **INTEGRA** il “**quinto comma**”.

- **Secondo comma.** La licenza di esportazione, di cui all'art. 31 del T.U.L.P.S., con esclusione dei “materiali d'armamento” di cui alle Legge n 185/1990 e successive modifiche, può essere di tre tipologie:
  - a) “*singola*”: per “*una*” spedizione di una o più armi da fuoco ad “*un*” destinatario;
  - b) “*multipla*”: per spedizioni “*multiple*” di una o più armi ad “*un*” destinatario;
  - c) “*globale*”: per spedizioni “*multiple*” di una o più armi a “*diversi*” destinatari;
  - d) può riguardare armi comuni da sparo di ogni tipo;
  - e) per i Paesi terzi (Extracomunitari) è subordinata all'applicazione di quanto disposto dall'art. 11 del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 (Gazz. Uff. dell'Unione europea L.94 del 30 marzo 2012), relativa al protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni.
- **Terzo comma.** L'esportazione delle armi, dopo il rilascio della licenza, può avvenire senza limiti di tempo. Infatti, è stato **soppresso** il termine dei 90 giorni stabilito in precedenza, salvi i termini stabiliti dal Regolamento (UE) n. 258/2012, per l'esportazione verso Paesi terzi.

- **Quinto comma.** Il D.M. 24 novembre 1978 (Gazz.Uff. 1 dicembre 1978, n. 336) dovrà essere ampliato per disciplinare **l'esportazione temporanea**:

- a) da parte di persone residenti in Italia;
- b) per finalità commerciali, ai soli fini espositivi, durante fiere, esposizioni, mostre;
- c) per finalità di valutazione;
- d) per finalità di riparazione.

#### **ART. 16 LEGGE N. 110/75**

(Testo aggiornato. Le modifiche in corsivo)

**2.** *Il rilascio della licenza di polizia, singola, multipla e globale, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata da decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per l'esportazione di armi comuni da sparo di ogni tipo, è subordinato all'applicazione del disposto dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 258/2012.*

**3.** Il titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorità che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorità medesima.

**5.** Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per assicurare l'effettiva uscita da territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonché quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia, *ovvero di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione.*

**NOTE e/o OSSERVAZIONI ART. 16 LEGGE N. 110/75**

- La modifica del comma 2, con l'inserimento dell'obbligo dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento (UE) n. 258/2012, per il rilascio della licenza di esportazione di cui all'art. 31 del T.U.L.P.S., fa sorgere difficoltà interpretative, non essendo stato specificato che il Regolamento si applica solo per l'esportazione nei Paesi terzi, al di fuori del territorio doganale Comunitario. In merito si richiamano le circolari esplicative del Ministero dell'Interno n. 557/PAS. 10175(1) del 27 settembre 2013 e n. 557/PAS. 10175(1) del 22 ottobre 2013.
- La individuazione di diverse tipologie della licenza di esportazione (singola, multipla, globale) è stata introdotta dal suddetto Regolamento comunitario. Si ritiene che possano essere anche applicate alle esportazioni per i Paesi comunitari, siccome favorevoli agli interessi degli esportatori e degli stessi uffici preposti al rilascio della licenza.
- Relativamente alla modifica del comma 5, cioè in merito alle modalità per l'esportazione temporanea di armi anche per fiere mostre, valutazioni, riparazioni, modalità già previste per finalità sportive o di caccia con Decreto ministeriale del 24 novembre 1978 (Gazz. Uff. 1 dicembre 1978, n. 336), rimane difficile comprendere se il vigente Decreto si applichi anche alle nuove previsioni, o se debba essere integrato/aggiornato. In quest'ultima ipotesi, si ritiene che l'attuazione di tale modifica debba considerarsi sospesa fino alla integrazione del suddetto decreto ministeriale, come, peraltro, previsto dalla circolare n. 557/PAS/10900(27) del 24 giugno 2011 (riportata nelle note/osservazioni del precedente art. 15), relativa all'importazione temporanea di armi per gli stessi motivi.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**MODIFICHE ALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 110/75**  
**(Locazione e comodato di armi)**

L'art. 2, comma 1, lettera g), modifica, il “**primo comma**”, **INTEGRANDOLO** alla fine con un **periodo**, dell'art. 22 della legge n. 110/75, già modificato dal D.L.vo n. 204/2010 (art. 5, comma 1, lettera n), relativo alla specie di armi che possono essere date in locazione e comodato, stabilendo che:

- le armi da fuoco per “**USO SCENICO**”, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato,
- a “*verifica*” del Banco nazionale di prova, che dovrà provvedere all'apposizione di apposito **punzone**;
- entro **1 ANNO** dalla data di entrata in vigore del presente Decreto (5 novembre 2013), come disposto da successivo art. 6, comma 1.

**ART. 22 LEGGE N. 110/75**  
 (Testo aggiornato le modifiche in corsivo)

**1.**”Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi e munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. *Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone.*”.

**NOTE e/o OSSERVAZIONI ART. 22 LEGGE N. 110/75**

- L'obbligo di fare “*verificare*” le armi per “*uso scenico*” al Banco nazionale di prova, entro **1 anno** dall'entrata in vigore del presente decreto (5 novembre 2013), per l'apposizione dello “*specifico punzone*”, legifica quanto già previsto dalle circolari del Ministero dell'Interno n.50.302/10.C.N.C.77, del 7 luglio 2011 e n. 557/PAS/50.302/10.C.N.C.77, del 19 luglio 2012, relative alla disciplina di dette armi, ove, peraltro, era previsto il termine del 31 dicembre 2013 per l'adeguamento alle nuove disposizioni, compreso l'obbligo dell'invio al Banco nazionale di prova, termine, oramai, da considerarsi soppresso. L'obbligo riguarda tutti i possessori di tale specie di armi, quindi, oltre quelli qualificati, che svolgono attività commerciali, anche i privati.
  
- Non è prevista una sanzione per la mancata sottoposizione a “*verifica*” del Banco nazionale di prova.  
Si ritiene che per coloro che svolgono attività commerciali con tali armi e che devono essere titolari di licenze di cui agli articoli 28 o 31 del T.U.L.P.S., si possa applicare la sanzione prevista dall'art. 17 dello stesso T.U..  
Nessuna sanzione, invece, può essere applicata al privato che detenga tale armi in forza della sola denuncia e non le presenti al Banco.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



**MODIFICHE ALL'ART. 23 LEGGE N. 110/75**  
**(Armi clandestine)**

L'art. 1, comma 2, lettera h), numero 1), del presente D.L.vo, modifica, **INTEGRANDOLO**, il “**primo comma**” e **SOSTITUENDO**, con il numero 2), il “**sesto comma**” dell'art. 23 della Legge n. 110/75, già modificato dal D.L.vo n. 204/2010 (art. 5, comma 1, lettera o), relativi ai requisiti necessari perché un'arma non possa essere considerata “clandestina”, nonché alla non punibilità di colui che provvede al trasporto di armi prive di segni di identificazione per sottoporle a verifica del Banco.

- **Primo comma, numero 1).** Sono da considerare “clandestine” anche le armi comuni da sparo che **NON** siano state sottoposte a “*verifica*” del Banco nazionale di prova.
- **Sesto comma.** Non è punibile per la **mancanza** dei previsti “*segni d'identificazione*”:
  - 1) chi effettua il trasporto o l'importazione;
  - 2) di “*prototipi*”;
  - 3) al Banco nazionale di prova per la “*verifica*”.

**ART. 23 LEGGE N. 110/75**  
 (Testo aggiornato. Le modifiche in corsivo)

**1.**”Sono considerate clandestine:

- 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7, *ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;*
- 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.”.

**6.”Non è punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d’identificazione prescritti per le armi comuni da sparo , chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all’art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l’importazione ai sensi dell’art. 11.”.**

### **NOTE e/o OSSERVAZIONI ART. 23 LEGGE N. 110/75**

- Si tratta di modifiche di mero coordinamento normativo dopo la soppressione del Catalogo nazionale e l’attribuzione della “verifica” al Banco nazionale di prova.
- La mancanza della “verifica” del Banco, che comporta la clandestinità di un’arma, è da riferire solo alle armi prodotte o importate **dopo il 5 novembre 2013**, data di entrata in vigore del presente D.L.vo.
- A differenza della “Catalogazione”, cui seguiva l’apposizione di uno specifico numero o contrassegno su tutte le armi, corrispondente al prototipo presentato per la catalogazione, nonché la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la nuova procedura di “**verifica**” del Banco nazionale di prova, introdotta dal decreto-legge n.95/2012, non contempla l’apposizione di numeri o contrassegni sull’arma, che permettano di rilevare se quest’ultima sia stata sottoposta a “verifica”, né è prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (per le armi qualificate per uso sportivo sarà redatto “*apposito elenco*”, secondo l’art. 3 del presente D.L.vo, ma non viene specificato se sarà pubblicato, o meno , sulla Gazz. Uff.).  
Tale procedura comporterà problematiche da non sottovalutare sia per gli operatori delle Forze di polizia, sia per i detentori di armi, i quali possono conoscere se un’arma sia, o meno, “clandestina”, “comune” o “sportiva”, solo attraverso la consultazione del sito del Banco nazionale di prova [www.bancoprova.it](http://www.bancoprova.it).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**ART. 3**  
**(MODIFICHE ALLA LEGGE 25 MARZO 1986, N. 85)**

Viene **MODIFICATO** l'art. 2 della **Legge 25 marzo 1986, n. 85** relativa alle *“norme in materia di armi per uso sportivo”*.

L'art. 3, comma 1, lettera a), del presente D.L.vo, modifica, **SOSTITUENDOLI**, il **“comma 1”** e, con la lettera b), il **“comma 3”** dell'art. 2 della Legge n. 85/1986, relativi al riconoscimento della qualifica di armi per uso sportivo.

- **Comma 1.** La qualifica di arma per *“uso sportivo”* è riconosciuta:
  - 1- a seguito di richiesta del fabbricante o importatore;
  - 2- dal Banco nazionale di prova;
  - 3- **DOPO** aver acquisito il **PARERE** delle federazioni sportive interessate;
  - 4- affiliate o associate al CONI.

Le armi per uso sportivo **NON sono sottoposte ai limiti** di colpi, stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1(5 per le lunghe, 15 per le corte, 10 per le repliche), **quando**:

- 1- vi sia la necessità di un numero di colpi superiore ai limiti;
- 2- perché previsto dalla relativa disciplina sportiva;
- 3- stabilita dalle federazioni sportive interessate;
- 4- affiliate o associate al CONI.

- **Comma 3.** Il Banco nazionale di prova deve redigere un **“APPOSITO ELENCO”** delle armi qualificate per uso sportivo.

**ART. 2 LEGGE N. 85/1986**

(Testo aggiornato. Le modifiche in corsivo)

**1.** *Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.*

**3.** *Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova è redatto un apposito elenco*

**NOTE e/o OSSERVAZIONI ART. 2 LEGGE N. 85/1986**

- In merito al parere “obbligatorio” che il Banco nazionale di prova deve acquisire prima del riconoscimento della qualifica di arma per uso sportivo da parte delle federazioni sportive, sarebbe stato opportuno qualificare tale parere, se cioè debba considerarsi “vincolante”, o meno, per lo stesso Banco. Nell’eventualità, infatti, che sia “vincolante”, verrebbe meno la prevista discrezionalità tecnica del Banco, andandosi così a limitare la potestà di “verifica” prevista dall’art. 23, comma 12-sexiesdecies del Decreto-legge n. 95/2012.
- Manca un riferimento alla pubblicità dell’”*apposito elenco*” delle armi per uso sportivo che deve essere redatto dal Banco nazionale di prova. Infatti, anche nel precedente comma, sostituito, veniva fatto, ugualmente, riferimento all’*apposito elenco*, ma con la precisazione che quest’ultimo era annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, così avendo pubblicità con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**ART. 4**  
**(MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO**  
**26 OTTOBRE 2010, N. 204)**

Viene **MODIFICATO** l'art. **6** del Decreto Legislativo n. **204/2010**, relativo alle disposizioni transitorie e finali per l'attuazione della Direttiva 2008751/CE sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

L'art. 4, comma 1, del presente D.L.vo, modifica, **SOSTITUENDOLO**, il **“comma 4”**, dell'art. **6** del D.L.vo n. 204/2010, relativo all'applicazione delle norme vigenti in materia, in attesa di regolamenti attuativi, stabilendo che:

- si **continuano** ad applicare le disposizioni **vigenti**;
- dal **5 novembre 2013**, data di entrata in vigore del presente D.L.vo;
- **fino** alla data di entrata in vigore dei seguenti **regolamenti** attuativi:
  - 1) Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, che deve disciplinare le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione, al conseguimento di tutte le licenze di porto, al rilascio del N.O di cui all'art. 35 del T.U.L.P.S..  
Con lo stesso decreto deve essere prevista una specifica disciplina transitoria per coloro che già detengono armi, nonché definite le modalità di scambio dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine per autorizzazioni in materia di armi (art. 6 comma 2, D.L.vo n. 204/2010);
  - 2) disciplina, da inserire nel nuovo, emanando Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d) del D.L.vo n. 204/2010, che deve stabilire le modalità di tenuta del registro in formato elettronico da parte degli armieri , di cui all'art. 35, comma 1 del T.U.L.P.S., introdotto dalla modifica di cui all'art. 3, comma 1, del D.L.vo n. 204/2010;

- 3) disciplina, da inserire nel nuovo, emanando Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., previsto dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 204/2010, che deve individuare le persone alle quali deve essere data comunicazione del rilascio delle licenze di porto d'armi e le relative modalità, come stabilito dall'art. 42, comma 2, del T.U.L.P.S., aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f) del D.L.vo n. 204/2010;
- 4) disciplina, da inserire nel nuovo, emanando Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., previsto dall'art. 6, comma 1, del D.L.Vo n. 204/2010, che deve stabilire le modalità di tenuta del registro in formato elettronico per le fabbriche, depositi e rivendite di esplosivi di qualsiasi specie, come stabilito dall'art. 55, comma 1, del T.U.L.P.S., introdotto dalla modifica di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del D.L.vo n. 204/2010;
- 5) disciplina, da inserire nel nuovo, emanando Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., previsto dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 204/2010, per stabilire le modalità e i requisiti per la richiesta e rilascio della licenza per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati, nonché la relativa disciplina transitoria, come previsto dall'art. 57, comma 5, del T.U.L.P.S., introdotto dalla modifica di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del D.L.vo n. 204/2010.

#### **ART. 6 D.L.VO N. 204/2010**

(Testo aggiornato. Le modifiche in corsivo)

***4.”Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui di cui al comma 2, nonché agli articoli 35, comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dall’art. 3 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.”.***

**NOTE e/o OSSERVAZIONI ART. 6 D.L.VO N. 204/2010**

- Relativamente alla emananda disciplina dell'avviso ai familiari del rilascio di licenze di porto di armi di cui all'art. del T.U.L.P.S., è stato omesso il richiamo anche all'art. 35 dello stesso T.U. che prevede tale obbligo anche per il rilascio del N.O. acquisto armi.
- E' errato il riferimento al quarto comma dell'art. 42 del T.U.L.P.S., essendo composto quest'ultimo di soli due commi, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera f), del D.L.vo n. 204/2010. Si deve, quindi, intendere richiamato il **secondo comma** e non il quarto.  
Viene ripetuto lo stesso errore già presente nell'art. 6, comma 4, del D.L.vo n.204/2010.
- Nella citazione degli artt. 55 e 57 del T.U.L.P.S. manca l'indicazione dei commi che prevedono i provvedimenti attuativi. Visto la modifica dell'art. 55 da parte dell'art. 3, comma 1, lettera g) del D.L.vo n. 204/2010, è da ritenere che il comma interessato sia il comma 1, relativo al provvedimento di attuazione per il registro in formato elettronico. Vista la modifica dell'art. 57 da parte dell'art. 3, comma 1, lettera h), dello stesso Decreto, è da ritenere che il comma interessato sia il comma 5, relativo al provvedimento attuativo delle modalità di rilascio della licenza per i campi di tiro a volo e poligoni privati.
- Il sostituito comma 4 dell'art. 6 del D.L.vo n. 204/2010 inseriva tra le nuove licenze, in attesa di regolamentazione, per le quali continuava ad applicarsi la disciplina vigente, quelle di cui agli artt. 31-bis e 38 del T.U.L.P.S. e artt. 5 e 11-bis della Legge n.110/75. Siccome questi articoli non sono stati riportati nella presente modifica del comma 4, si ritiene che debbano essere considerati **soppressi** i seguenti provvedimenti attuativi/regolamentari relativi:
  - 1) alla licenza di intermediario nel settore delle armi di cui all'art. 31-bis del T.U.L.P.S. (regolamento attuativo abrogato esplicitamente dall'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2, del presente Decreto);

- 2) alle modalità per la denuncia di armi per via telematica al sistema informatico G.E.A del Ministero dell'interno, di cui all'art. 38, comma 1, del T.U.L.P.S.;
- 3) alle caratteristiche degli strumenti riproducenti armi, di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 110/75 (regolamento attuativo abrogato esplicitamente dall'art. 2, comma 1, lettera b) del presente Decreto);
- 4) alle modalità di funzionamento dell'archivio per la tracciabilità delle armi e munizioni, sistema informatizzato GEA, di cui all'art. 11-bis della legge n. 110/75.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**ART.5**  
**( *DISPOSIZIONI FINANZIARIE* )**

Si omette di riportare questo articolo perché non rilevante ai fini della presente sintesi.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



**ART. 6**  
**(DISPOSIZIONI FINALI)**

- Il **comma 1** stabilisce che:
  - entro **1 ANNO**, dalla data del **5 novembre 2013** (entrata in vigore del presente Decreto);
  - a spese dei detentori;
  - devono essere sottoposte a “*verifica*” del Banco nazionale di prova;
  - le seguenti specie di armi:
    - a) armi da fuoco per “*uso scenico*”, di cui all’art. 22 della Legge n. 110/75;
    - b) armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compressi che lanciano capsule sferiche marcatrici (*paintball*), di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 110/75, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera a), numero 3 del presente Decreto.
  
- Il **comma 2** stabilisce che:
  - entro **18 MESI**, dalla data del **5 novembre 2013** (entrata in vigore del presente Decreto);
  - deve essere presentato il **certificato medico** di idoneità psico-fisica previsto per il N.O. all’acquisto di armi, di cui all’art. 35 del T.U.L.P.S., così come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera e), del D.L.vo n. 204/2010, “*all’ufficio di pubblica sicurezza competente*”;
  - da parte dei soggetti che detengono “*armi*”;
  - con **ESCLUSIONE** di coloro che abbiano **GIA’** prodotto tale certificato nei **6 ANNI antecedenti** la data del **5 novembre 2013**;

- **trascorsi 18 mesi, senza** che sia stato provveduto, è sempre **possibile** presentare il certificato medico, senza incorrere in sanzioni;
  - nel termine di **30 GIORNI, successivi** al ricevimento della **“DIFFIDA”**, da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza.
- Il **comma 3** prevede che:
    - le **ARMI “prodotte”, “assemblate” o “importate” “prima” del 5 novembre 2013** (data di entrata in vigore del presente Decreto);
    - **anche** con caricatori o serbatoi fissi o amovibili contenenti un numero di colpi **SUPERIORE** ai limiti consentiti (5 per armi lunghe, sia a canna liscia che rigata,, 15 per quelle corte, 10 per le repliche);
    - **“continuano ad essere legittimamente DETENUTE”**;
    - **possono** essere anche **“CEDUTE” “a qualsiasi titolo”** per il periodo massimo di **24 MESI**, che decorrono dalla data del **5 novembre 2013**;
    - **trascorso** tale termine, possono essere **“CEDUTE” soltanto** se siano state **modificate** secondo le prescrizioni sui limiti dei colpi.

### **ART. 6 D.L.VO N. 121/2013**

(Testo aggiornato con **“Rettifica”** pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 2013, n. 247)

**1.**”Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto le armi da fuoco per uso scenico di cui all’articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compressi destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e all’articolo 2, comma 2, della legge 23 marzo 1986, n. 85, devono essere

sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova.”

**2.**”Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti detentori di armi, nelle more dell'adozione de decreto del Ministro della salute di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.”.

**3.**”Le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne è consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

#### **NOTE e/o OSSERVAZIONI ART. 6 D.L.VO N. 121/2013**

- L'art. 6, nel quale vengono dettate disposizioni di mero coordinamento normativo, dopo la pubblicazione (Gazz. Uff. 21 ottobre 2013, n. 247), è stato corretto da errori materiali con “**avviso di rettifica**”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2013, n. 254. La correzione non ha riguardato il testo dell'articolo, ma solo la suddivisione in commi, per una più chiara comprensione; dai 2 commi iniziali, si è passati alla suddivisione in **3 commi**.
- In merito al **comma 1**, che stabilisce l'obbligo della “verifica” del Banco, entro 1 anno dalla data del 5 novembre 2013, delle armi da fuoco per “*uso scenico*” e di quelle tipo “*Paintball*”, si ritiene che

tale obbligo riguardi tutti i possessori di tali specie di armi, cioè sia il privato detentore che quello “qualificato” (gli esercenti attività commerciali). Infatti, quando si è voluto circoscrivere tale obbligo ai fabbricanti, importatori e venditori è stato usato il termine “*prototipo*” (art. 2, comma 1, lettera a), numero 3).

- Relativamente al **comma 2**, in merito all’obbligo di presentazione del certificato medico di idoneità psico-fisica da parte dei detentori di armi che, nei **6 anni** precedenti la data del **5 novembre 2013**, non hanno prodotto tale certificato, è da ricordare che l’obbligo è stato già introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), punto b), del D.L.vo n. 204/2010, che ha modificato l’art. 38 del T.U.L.P.S., aggiungendovi il comma 4. Quest’ultimo prevede che coloro che detengono armi in genere (da fuoco, da sparo, bianche) e non siano titolari di licenze di porto d’armi in corso di validità, ogni 6 anni, devono presentare il certificato medico di cui all’art. 35, comma 7, del T.U.L.P.S., così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L.vo n. 204/2010. Con quest’ultimo Decreto, all’art. 6, comma 2, l’attuazione di tale disposizione era rimasta sospesa (circolare Ministero dell’Interno n. 557/PAS/10900(27)9, del 24 giugno 2011, pag. 5), fino alla emanazione del Decreto del Ministro della salute, di concerto con quello dell’interno, che doveva essere emanato entro 180 giorni dal 1 luglio 2011, con il quale doveva essere stabilita “*una specifica disciplina transitoria*” per coloro che detengono armi e non siano in possesso di licenze di porto in corso di validità.

Con il presente Decreto, viene confermato quanto sopra già previsto dal D.L.vo n. 204/2010, ma reso esecutivo l’obbligo di presentare detto certificato medico entro **18 mesi** dalla data del **5 novembre 2013**, pur in assenza dell’emanando decreto del Ministro della salute. L’obbligo riguarda, in pratica, tutti coloro che detengono armi (anche una singola arma) e non sono titolari di licenze di porto in corso di validità, o scadute da **oltre 6 anni**, calcolati alla data del **5 novembre 2013**.

L’uso del termine generico “*armi*”, senza specificazione “*da fuoco*”, induce a ritenere che, come per la denuncia di detenzione di cui all’art. 38 del T.U.L.P.S., l’obbligo in argomento riguardi le armi da fuoco, da sparo, antiche e bianche. Purtroppo, ancora una volta, si è persa l’occasione per non considerare più “*armi*” quelle antiche e

bianche, escludendole, così, dal suddetto obbligo del certificato medico, siccome ininfluenti per la tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, non considerate tali nella maggioranza dei Paesi europei, in ottemperanza a quanto stabilito dalle Direttive 91/477/CEE (all. I, numero 3) e 2008/51/CE (art. 1, comma 4).

Relativamente alla sanzione per chi non ottempera nemmeno entro 30 giorni successivi al ricevimento della “*diffida*” da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza, fatta salva l’applicazione del provvedimento del Prefetto di revoca della detenzione, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., come peraltro già stabilito dall’art. 38, comma 4, aggiunto dall’art. 3, comma 1, lettera e), punto b), del D.L.vo n. 204/2010, manca la previsione di una eventuale sanzione penale che, in conseguenza della “*diffida*”, può essere individuata in quella di cui all’art. 650 c.p..

- In merito al **comma 3**, in pratica, viene stabilito che:
  - a) è ammessa la “**DETENZIONE**” di “**ARMI**” prodotte o importate prima del **5 novembre 2013**, anche con un numero di colpi **superiore ai limiti** previsti dal presente Decreto legislativo;
  - b) siccome si fa riferimento alla “**DETENZIONE**”, si ritiene che siano legittimi anche il **porto** e il relativo **uso**, sempreché si sia sempre in grado di dimostrare che l’arma è stata acquisita **prima del 5 novembre 2013** (ciò può essere dimostrato portandosi al seguito fotocopia della denuncia di detenzione);
  - c) siccome si fa riferimento alle sole “**ARMI**”, sono legittime la **detenzione**, nonché la **cessione**, tra privati, di **CARICATORI**, peraltro senza nessun obbligo perché non considerati parti di armi (art. 5, comma 1, lettera L), del D.L.vo n. 204/2010), anche se con un numero di colpi **superiore** ai limiti previsti, così come per i **SILENZIATORI** che, però, siccome parti di armi (art. 2, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 204/2010), debbono essere denunciati e ceduti solo a persona legittimata. Infatti, i divieti/limitazioni del presente Decreto, che riguardano i caricatori non conformi ed i silenziatori, interessano **esclusivamente** le attività commerciali di fabbricazione, importazione e vendita, come stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera a), numero 1, del presente Decreto;

d) le **ARMI** con numero di colpi **superiore** ai limiti, per un periodo di **24 mesi** dalla data del **5 novembre 2013**, possono essere anche “**CEDUTE a terzi a qualsiasi titolo**”( permuta, comodato, donazione), nello stato in cui si trovano, **senza** obbligo di nessun intervento di riduzione dei colpi. **Trascorso** tale periodo, anche se detenibili ed usabili, **non** potranno essere **cedute** se non regolarizzate con i nuovi limiti di colpi. In merito riesce difficile comprendere tale divieto, considerato che, per la salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubblica, è ininfluyente che una di queste armi venga detenuta da un soggetto legittimato o da altro soggetto, altrettanto legittimato.

In merito alla possibilità di usufruire della sanatoria dei 24 mesi, oltre che da parte dei privati, **anche** da parte di chi esercita attività commerciali, come le rivendite di armi, sono sorte perplessità per l’uso della locuzione “**cedute a terzi a qualsiasi titolo**” e non anche “**vendute**”, pur potendosi concretizzare anche da parte di un armiere, anziché la vendita di un’arma, una permuta, senza corrispettivo. Pur con qualche difficoltà interpretativa, partendo dal presupposto che tale sanatoria interessa, senza ombra di dubbio, più che il privato, chi esercita attività commerciali, per la necessità dello smaltimento di tali armi, il buon senso fa ritenere che la sanatoria in argomento riguardi **anche** i depositi e le rivendite di armi. Infatti, il **divieto** di fabbricazione, importazione e vendita di questa specie di armi (comuni proibite), previsto dall’art. 2, comma 2, della Legge n. 110/75, così come modificato dal presente Decreto legislativo, è da interpretare come riferito alle **sole armi nuove** fabbricate o importate **dopo il 5 novembre 2013**. Relativamente all’uso della locuzione “*cedute a terzi a qualsiasi titolo*”, è da rilevare che una formulazione analoga, cioè “*in qualsiasi altro modo cedere armi*”, è già stata usata nell’art. **35** del T.U.L.P.S., articolo relativo alla disciplina della vendita delle armi.

e) Le armi non in regola con le limitazioni dei colpi, ricevute in **EREDITA’**, in assenza di una esplicita previsione, si ritiene possano essere detenute dall’erede, anche dopo che sia trascorso il tempo di sanatoria dei due anni.

^^